



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini
Presidente
- > On. Alessandro Sorgia
- Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.26/A sull'assegnazione dei fondi per la perequazione contrattuale di tutte le aziende sanitarie della Sardegna. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.6039 del 27 agosto 2024 inviata dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

D'ordine del Presidente

Il Capo di Gabinetto

Luca Caschili



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 27/08/2024
nr. 0010651
Classifica I.6.4-1

8608-8556

L'Assessore

Presidenza

Ufficio di Gabinetto

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.26/A (SORGIA), con richiesta di risposta scritta, sull'assegnazione dei fondi per la perequazione contrattuale di tutte le aziende sanitarie della Sardegna.

In riscontro all'interrogazione in oggetto pervenuta da codesto Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 8608 dell'1.07.2024 e acquisita agli atti con prot. n. 4952 del 10.07.2024, per quanto di competenza, sulla base della nota prot. n. 21432 del 31.07.2024 della Direzione Generale della Sanità, si espone quanto segue.

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 20.04.2023 è stata impugnata la legge regionale n. 1/2023 (legge di stabilità 2023). Tra gli articoli impugnati figura l'art. 5 recante disposizioni in materia di sanità e politiche sociali che, al comma 14, prevede che le aziende del SSR, per consentire la perequazione dei livelli medi pro-capite dei fondi contrattuali del personale, possono rideterminare - previa autorizzazione della Giunta regionale - i fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza, nel rispetto del limite di spesa complessivo per il personale previsto dalla vigente normativa statale e dalle norme in materia di contrattazione collettiva previste dal d.lgs. n. 165/2001. A tal fine, viene previsto un incremento di euro 10 milioni annui a partire dal 2023 del finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Tale disposizione è stata impugnata su richiesta della Ragioneria generale dello Stato, in quanto l'art. 11, comma 1, del DL n. 35/2019 (Decreto Calabria) convertito, con modificazioni, nella legge n. 60/2019, nel definire i vigenti limiti di spesa del personale, consente a partire dal 2019 l'incremento degli stessi secondo un meccanismo incrementale agganciato alla dinamica del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente (2018). La determinazione del predetto parametro include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito al 2018, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. La normativa statale citata determina una tutela dei livelli retributivi in essere in ciascuna azienda del SSR attraverso la base di calcolo riferita al 2018. La norma regionale, invece, determina nei confronti del personale delle aziende sanitarie sarde un trattamento di maggior favore rispetto al personale delle aziende sanitarie delle restanti regioni, con conseguenti maggiori oneri a carico della Regione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore


Alla luce di quanto sopra, la norma regionale è stata impugnata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). Inoltre, in ragione del trattamento di maggior favore per il personale sardo, ne deriva una violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Successivamente la Regione, costituitasi in giudizio, ha eccepito che la disposizione in esame si limita ad autorizzare le aziende sanitarie a rideterminare i fondi del personale fino a concorrenza del livello medio pro-capite riferito al 2018, nell'alveo della contrattazione integrativa a livello decentrato, rispettando così il limite complessivo di spesa per il personale previsto dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva. Va peraltro aggiunto che la Corte costituzionale (sentenza n. 20/2021) ha rilevato, in fattispecie analoghe, come l'effettivo incremento dei citati fondi è assoggettato alla previa autorizzazione della Giunta regionale, chiamata a verificare il rispetto dei vincoli sanciti in materia di spesa dall'art. 11 del DL n. 35 /2019, con particolare riferimento alla base di calcolo attinente al 2018.

In data 29 gennaio 2024, la Corte Costituzionale, acquisito l'assenso della Ragioneria generale dello Stato, rinunciava all'impugnativa avverso l'art. 5, comma 14, della legge regionale n. 1/2023. La Direzione Generale della Sanità, con nota n. 5649 del 26.02.2024, rinnovata con nota n. 17290 del 20.06.2024, preso atto della succitata rinuncia della Corte Costituzionale, avanzava richiesta di parere al MEF in merito all'applicazione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di poter procedere ad effettuare l'attività di perequazione entro il quadro dei vigenti limiti di finanza pubblica. La richiesta succitata, a tutt'oggi senza riscontro in merito, si è resa necessaria in virtù della nota del MEF n. 179877 del 01/09/2020 recante "Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni", nella quale sono contenute indicazioni applicative specifiche circa l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 35/2019, che dispone in materia di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

Cordiali saluti.

L'Assessore



Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0010703 del 27/08/2024. Il protocollo ha il seguente oggetto: Interrogazione n.26/A sull'assegnazione dei fondi per la perequazione contrattuale di tutte le aziende sanitarie della Sardegna. Risposta In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 24854906.pdf